

COMUNE DI SOLIERA

Provincia di Modena

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO CON N. 9 ALLOGGI DI E.R.P. E SPAZIO COMUNALE ADIBITO A SERVIZI, IN VIA GRANDI N. 195-203-205 A SOLIERA - CUP J34E21002260002 - (PROGRAMMA "SICURO VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - COMPLEMENTARIETÀ CON PNRR MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI - RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA).

Repertorio n. 13/2023

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno 20 (venti) del mese di giugno, nella residenza comunale, avanti a me, Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi, Ufficiale rogante, Segretario Generale del Comune di Soliera, autorizzato, nell'interesse del Comune, a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

Ingegnere SALVATORE FALBO, nato a 

 il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Soliera (MO), con sede in piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 00221720360, che rappresenta ai sensi dell'art. 42 c. 2 e 49 c. 3 dello Statuto

Comunale, nella sua qualità di responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, domiciliato presso il Comune stesso, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

E

Signor FRANCO CASADEI BALDELLI, nato a [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante della Società AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS., con sede legale in Ravenna (RA), Via Argirocastro n. 15, c.a.p. 48122, codice fiscale e partita IVA n. 01468160393, come risulta dal certificato camerale della C.C.I.A.A. di Ravenna (RA) acquisito agli atti del Comune, la quale agisce quale Consorzio tra imprese artigiane, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per conto della consorziata VF COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L., con sede in San Felice sul Panaro (MO), Via Campo di Pozzo n. 171, c.a.p. 41038, codice Fiscale e partita IVA n. 03166350367, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore», componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certa.

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 29/09/2022, immediatamente eseguibile, si approvava in linea tecnica il progetto il progetto definitivo-esecutivo unico livello ad oggetto Programma "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica". Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Complementarietà con PNRR Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Riqualificazione

- dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi, con codice CUP J34E21002260002, predisposto da Azienda Casa Emilia-Romagna Modena (ACER MODENA);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 01/12/2022, immediatamente eseguibile, si approvava il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto Programma "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica". Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Complementarietà con PNRR Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi, con codice CUP J34E21002260002, predisposto da Azienda Casa Emilia-Romagna Modena (ACER MODENA), per una spesa complessiva pari ad Euro 4.305.911,05 di cui Euro 3.089.765,42 IVA esclusa per lavori a base di gara, comprensivi di Euro 124.285,58 per oneri della sicurezza non ribassabili;
 - il quadro economico complessivo dell'opera è pari ad Euro 4.305.911,05 (IVA compresa) ed è finanziato per Euro 2.525.000,00 con risorse del Programma PNC-PNRR-M2C3 (Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, interventi di edilizia residenziale pubblica), per Euro 279.167,02 quali maggiori risorse del Programma PNC-PNRR-M2C3 (Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, interventi di edilizia residenziale pubblica) riconosciute per il caro materiale in virtù del D.M. 52 del 02/03/2023 – Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022

- e per Euro 1.501.744,03 a valere su risorse di bilancio derivanti da assunzione di mutuo;
- con determinazione a contrattare del Comune di Soliera, n. 285 del 19/12/2022, si dava mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre D'Argine di esperire una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con determinazione della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, n. 1406 del 28/12/2022, venivano approvati il Bando di gara e la documentazione di gara relativi alla procedura in oggetto (Prot. Gen.le n. 97796 del 28/12/2022), con codice identificativo gara n. 95661604F6, acquisito dalla S.U.A.;
- con determinazione della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, n. 216 del 21/03/2022, veniva approvata la proposta di aggiudicazione, in attesa di efficacia, formulata dalla Commissione giudicatrice a favore della Società AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE, con sede in Ravenna (RA), via Argirocastro n. 15 - C.F. e P.IVA n. 01468160393, con il punteggio complessivo di 87,16 punti su 100 attribuibili (di cui 67,16 punti per l'offerta tecnica e 20,00 punti per l'offerta economica), per l'importo di Euro 2.939.302,31 oltre IVA (di cui Euro 124.285,58 per oneri della sicurezza), comprensivo delle migliorie tutte offerte in sede di gara, al netto del ribasso offerto del – 5,07% e corrispondente alla somma dell'importo offerto, pari ad Euro 2.815.016,73 e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- con Determinazione del Comune di Soliera, n. 83 del 30/03/2023, si prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione formulata dalla Stazione Unica Appaltante

- dell'Unione delle Terre d'Argine a favore del predetto operatore economico;
- con Determinazione della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, n. 458 del 23/05/2023, veniva dichiarata, ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la citata determina n. 216/2023 relativamente ai lavori in argomento, a favore del citato operatore economico, a seguito dell'esito regolare delle verifiche di legge relative al possesso dei requisiti di ordine generale;
 - con Determinazione del Comune di Soliera, n. 158 del 12/06/2023, si prendeva atto e si recepiva la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine nei confronti dell'operatore economico Società AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE (C.F. e P.IVA n. 01468160393) e si provvedeva all'assunzione degli impegni di spesa connessi all'aggiudicazione in questione;
 - ai fini della verifica antimafia veniva effettuata la consultazione in via telematica della White List istituita presso la Prefettura di Ravenna (RA), Ufficio Territoriale del Governo, nella quale la Società AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE (C.F. e P.IVA n. 01468160393) risulta iscritta con provvedimento del Prefetto valido fino al 23/11/2023;
 - il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice danno atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione delle

predette deliberazioni e determinazioni, i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) - Oggetto e importo dell'appalto. Il Comune di Soliera, nella persona del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, affida alla Società AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS., con sede legale in Ravenna (RA), Via Argirocastro n. 15, c.a.p. 48122, codice fiscale e partita IVA n. 01468160393 e per essa al costituito Signor Franco Casadei Baldelli (codice fiscale CSDFNC46A03F097I), che accetta senza riserve o condizioni, l'appalto relativo ai lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO CON N. 9 ALLOGGI DI E.R.P. E SPAZIO COMUNALE ADIBITO A SERVIZI, IN VIA GRANDI N. 195-203-205 A SOLIERA - CUP J34E21002260002 - (PROGRAMMA "SICURO VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - COMPLEMENTARIETÀ CON PNRR MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI - RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA), da eseguirsi in Soliera (MO).

Il Consorzio appaltatore indica quale consorziata esecutrice dei lavori l'impresa VF COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L., con sede in San Felice sul Panaro (MO), Via Campo di Pozzo n. 171, c.a.p. 41038, codice Fiscale e partita IVA n. 03166350367.

L'importo del contratto ammonta a **Euro 2.939.302,31** di cui Euro 2.815.016,73 per

lavori ed Euro 124.285,58 per oneri della sicurezza non ribassabili, oltre IVA (10%) pari a Euro 293.930,23 e così per complessivi Euro 3.233.232,52 (IVA compresa);

Il contratto è stipulato “a misura”, pertanto verranno annotate nei documenti contabili le quantità delle lavorazioni effettivamente realizzate, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

Art. 2) – Condizioni - Domicilio dell'appaltatore. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi Allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto definitivo-esecutivo, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 01/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, sottoscritti, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, benché non materialmente allegati per economicità del procedimento, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000, Capitolato generale dei lavori pubblici, nel D.Lgs. n. 81/2008, nel D.M. 49/2018, nel D.M. n. 123/2004 e D.M. n. 31/2018, nella L. n. 136/2010:

- Capitolato Speciale d'appalto;
- elaborati grafici progettuali e relazioni;
- elenco dei prezzi unitari;
- piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008;
- cronoprogramma dei lavori;

- Computo Metrico Estimativo;
- garanzie, previste al successivo Art. 11) “Garanzie”.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dalla “parte 1 disposizioni generali” del Capitolato Speciale d’appalto. Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni dell’appaltatore, le parti di comune accordo, rinviando al Capitolato Speciale quale documento contrattuale. L’appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel Capitolato Speciale e di non avere a tal fine nulla da osservare.

Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo. L’appalto è, altresì, soggetto alle condizioni contenute nel bando di gara, alle prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e di tutte le norme di legge vigenti e disposizioni in materia di opere pubbliche. Per quanto in essi non previsto si fa riferimento alla legislazione vigente applicabile ai lavori in oggetto.

L’impresa appaltatrice elegge il proprio domicilio, per tutti gli effetti del presente contratto, presso la sede municipale, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale d’appalto di cui al DM 145/2000.

Art. 3) - Piano di sicurezza e documento di valutazione dei rischi. L’appaltatore è obbligato a far rispettare il piano di sicurezza e coordinamento. Il piano fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. L’appaltatore si impegna a consegnare prima dell’inizio lavori il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.

81/2008 e il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore determinano la risoluzione del contratto, previa formale costituzione in mora dell'interessato. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 4) - Termini di esecuzione - Premio di accelerazione - Penali. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, decorrente dalla data del verbale di consegna degli stessi, è stabilito in **600 (seicento)** giorni naturali consecutivi. Il tempo utile alla realizzazione del 50% dei lavori è fissato in giorni **300 (trecento)** e comunque non oltre il 31/12/2024.

Per quanto riguarda modalità, programma di esecuzione dei lavori, premio di accelerazione, intervento sostitutivo e penali, si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 1.07 – 1.08 – 1.09 – 1.10 – 1.11 – 1.12 – 1.13 – 1.14 del CSA, e del programma dei lavori.

Art. 5) – Sospensioni e riprese dei lavori. Proroghe. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall'art. 107 del Codice e in conformità alle disposizioni riportate all'art. 10 del Decreto Ministeriale del 07/03/2018 n. 49. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l'indicazione del nuovo termine contrattuale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice. Si applicano le specifiche modalità indicate all'art. 1.10 del Capitolato Speciale d'appalto. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili,

non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 107, comma 5 del Codice.

Art. 6) – Oneri a carico dell'appaltatore. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento, in forza del Capitolato Generale ed in forza di quanto più specificamente indicato dall'art. 1.15 del Capitolato Speciale d'appalto. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ai sensi del Protocollo d'intesa provinciale in materia di appalti del 24-10-2012, l'appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici dei lavori in oggetto sono tenute ad iscriversi e sono tenute all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale

(Emilia Romagna) in materia di trasferta, fin dall'avvio dei lavori stessi, ad una Cassa Edile della Provincia di Modena, in luogo di quelle di provenienza, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi, indipendentemente dalla durata dell'appalto.

Art. 7) – Contabilità dei lavori. La contabilità dei lavori è effettuata “a misura”, in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'appalto. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale d'appalto. Le opere appaltate a misura saranno contabilizzate secondo le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera, sempreché siano previste in progetto e/o siano state ordinate dalla direzione lavori, nei modi stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto, applicando alle stesse i prezzi unitari di Elenco così come rideterminato a seguito dell'offerta. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nel Decreto Ministeriale del 07/03/2018 n. 49 e secondo le specifiche modalità indicate nel Capitolato Speciale d'appalto.

Il corrispettivo per gli eventuali lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla

stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 8) – Invariabilità del corrispettivo. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice dei contratti e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), IV periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa. Si applicano, altresì, le specifiche modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto di cui all'art. 1.20.

Art. 9) – Variazioni al progetto e al corrispettivo. Nel caso di variazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 1.19 del CSA.

Art. 10) – Risoluzione e recesso. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, l'Ente appaltante procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui agli artt. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si applicano le specifiche modalità indicate all'art. 1.27 del Capitolato Speciale d'appalto. È, altresì, fatto salvo il diritto di recesso dell'Ente appaltante ex artt. 1671 del Codice civile e 109 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, nonché negli altri casi specificati nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 11) - Garanzie. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Compagnia di Assicurazioni HDI Assicurazioni S.p.A. (CF e P.Iva n. 04349061004), con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Guglielmo Marconi n. 25, 00144 Roma (RM) – Agenzia di Roma Monteverde – 6001/A10844,

si è costituita fideiussore con polizza fidejussoria n° 3001409717 dell'importo di Euro 117.572,09 emessa in data 13/06/2023, agli atti dell'Ufficio LL.PP. con Prot. n. 9525 del 16/06/2023, nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di Comune di Soliera, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. L'importo della garanzia definitiva, calcolato nella misura del 10% dell'importo contrattuale e pari a Euro 293.930,23, risulta ridotto del 50%, e sull'ammontare rimanente di un ulteriore 20%, come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo l'impresa prodotto certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 e certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001:2015, Settore IAF 35 e IAF 28. Con tale garanzia fideiussoria la Compagnia di Assicurazioni sopra indicata si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva. Nel caso si verificassero inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui ai commi precedenti, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere tempestivamente, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione a seguito della richiesta del Responsabile del procedimento. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

È a carico dell'appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,

sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. 07938/11/49365054, emessa il 08/06/2023, dalla Compagnia di assicurazioni Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (CF. e P.Iva n. 01462690155), Agenzia Integra Broker Srl - Via Dell'Arcoveggio n. 70, 40129 Bologna (BO), agli atti dell'Ufficio LL.PP. con Prot. n. 9525 del 16/06/2023.

Art. 12) - Subappalti. L'impresa appaltatrice può subappaltare le opere indicate all'atto dell'offerta, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente, previa autorizzazione del Comune, con l'obbligo di osservare le disposizioni vigenti in materia.

In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 1.31 e 1.32 del Capitolato Speciale d'appalto. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Art. 13) - Cessioni del contratto. È vietata la cessione del presente contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 105 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 1.33 del Capitolato Speciale d'appalto in tema di vicende soggettive dell'Appaltatore.

Nel caso l'Appaltatore contravvenga al divieto, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcun effetto nei rapporti con il Comune di Soliera.

Art. 14) - Pagamenti. I pagamenti saranno effettuati, a fronte della regolare trasmissione delle fatture elettroniche, con le modalità stabilite agli artt. 1.05, 1.21,

1.26 del Capitolato Speciale d'appalto.

I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e del saldo saranno effettuati, solo previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici e sub fornitrici, mediante richiesta del durc nonché delle ulteriori verifiche previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Il saldo sarà liquidato previa costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 Euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale (con sede in Soliera, Piazza F.lli Sassi, presso la Unicredit Banca S.p.A. - Agenzia di Soliera - codice IBAN: IT 44 C 02008 67050 000 028 482132) di provvedere con bonifico bancario su apposito "conto dedicato" alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l'Appaltatore ha comunicato, con dichiarazione acquisita agli atti al Prot. n. 9525 del 16/06/2023, gli estremi identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via non esclusiva ai pagamenti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni del presente contratto e le persone delegate a operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 - lett. b) del Capitolato Generale d'appalto, l'istituto bancario indicato dall'appaltatore è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare, in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore medesimo.

Art. 15) - Ritardo nei pagamenti. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato

Speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'appalto. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile.

Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali solo per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 16) - Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue

motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 17) - Forma e contenuto delle riserve. L'appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Gli adempimenti a carico dell'appaltatore di cui al presente articolo ed al precedente articolo, sono previsti a pena di decadenza per il medesimo appaltatore.

Art. 18) - Controversie e accordo bonario. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti richiamate all'art. 1.29 del Capitolato Speciale d'appalto.

Tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via bonaria, saranno deferite al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale. Foro competente è quello di Modena.

È facoltà dell'Amministrazione di risolvere il presente contratto nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti, con le modalità indicate dall'art. 1454 del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 19) - Rispetto delle condizionalità del piano nazionale complementare (PNC). 1. L'appaltatore è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione dell'opera indicate all'articolo 1.07 e successivi del Capitolato Speciale d'appalto e a

consegnare alla stazione appaltante i prodotti / output previsti dalla normativa vigente, dai documenti progettuali, dal Capitolato Speciale d'appalto e dal presente contratto di appalto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e, più in generale, tutte le condizionalità associate al presente Intervento in quanto finanziato con risorse a valere su fondi PNC. L'appaltatore è obbligato altresì a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli esiti del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l'effettiva realizzabilità dei target e milestone suddetti.

2. L'appaltatore assicura la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari che possano consentire al Comune di Soliera la comprova del contributo agli indicatori comuni applicabili, del conseguimento dei target, delle milestone, del contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali associati al progetto nonché un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente capitolato.

3. L'appaltatore provvede alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, in funzione degli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n.

30. Le milestone e target associate al presente intervento sono:

- Realizzazione del 50% dei lavori nei termini del cronoprogramma lavori e comunque entro e non oltre il 31/12/2024;
- Collaudo delle opere entro il 31/03/2026;
- Realizzazione superficie ERP prevista da progetto.

4. Il mancato rispetto del termine finale di ultimazione dei lavori nonché dei tempi

intermedi di cui al all'articolo 1.07 comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 1.09 del Capitolato speciale d'appalto.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo determina l'applicazione della penale di cui all'articolo di cui all'art. 1.09, comma 3 del Capitolato speciale d'appalto. Esso costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. La stazione appaltante, in tali casi, può comunque pretendere il risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 20) - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Si applicano altresì le clausole di occupazione previste nel PNRR, richiamate all'art. 1.13 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 21) - Collaudo. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti a collaudo, secondo le norme dell'art. 102, comma 3 del Codice e della Parte II, Titolo X, del

DPR n. 207/2010. Si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto, in particolare all'art. 1.26. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. Resta nella facoltà della Stazione appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 22) – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e smi. L'Appaltatore si obbliga a informare tempestivamente il Comune di Soliera in caso di modifiche al conto corrente o di modifiche dei nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara **CIG: 9746300531** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice **CUP: J34E21002260002** – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto si intende risolto nel caso in cui anche una sola transazione sia stata eseguita senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. La risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla controparte.

Art. 23) - Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 in relazione al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali, si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi o in violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'impresa/società che realizza le opere e dei subappaltatori e/o sub-contraenti, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 24) - Trattamento dei dati personali. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Soliera in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei dati personali e identificativi dell'appaltatore per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento l'appaltatore potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.soliera.mo.it. Il Responsabile

della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure tramite la sezione Privacy del sito.

Art. 25) - Spese di contratto. Tutte le spese di bollo, registro, copie atti, ecc., dipendenti dal presente contratto, sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti ad I.V.A., per cui si richiedono i benefici di cui all'art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131; pertanto il presente atto sarà registrato in termine e misura fissi.

Del presente atto ho dato lettura alle parti costituite, che l'approvano e mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati.

Le parti tutte chiedono che il presente atto sia conservato nel Repertorio Comunale. Quest'atto è dattiloscritto da persona di mia fiducia su 22 pagine intere e quanto fin qui della presente.

Per l'Appaltatore, il Signor Franco Casadei Baldelli

Il Responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, Ing. Salvatore Falbo

il Segretario, Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle parti, dotate di certificato in corso di validità, con una delle forme previste dall'art. 21 comma 2 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.